

COORDINAMENTO ITALIANO INSEGNANTI DI SOSTEGNO

STATUTO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Costituzione

È costituita l'Associazione denominata "**Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno**". Essa avrà durata illimitata.

Con sede legale c/o Studio dr. Luigi Croce, Via Rodi n. 73, Brescia.

L'Associazione potrà istituire sedi territoriali decentrate su tutto il territorio italiano. Le sedi territoriali saranno disciplinate da apposito Regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea.

Articolo 2 - Statuto

L'Associazione "Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno" è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti dei principi generali dell'ordinamento giuridico in materia.

Articolo 3 - Modifiche allo Statuto

Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti.

Articolo 4 – Oggetto e scopo

La presente Associazione esercita le proprie attività in aderenza ai bisogni territoriali, alle proprie risorse ed alle proprie iniziative al fine di promuovere l'aggregazione e la formazione degli insegnanti di sostegno e sviluppare una maggiore e migliore collaborazione con le Istituzioni che interagiscono nell'area dell'handicap, dello svantaggio e del disagio.

L'Associazione intende quindi operare al fine di:

- potenziare la professionalità dei docenti specializzati;
- promuovere attività di aggiornamento e di formazione;
- promuovere attività di interazione e confronto sulle esperienze maturate;
- promuovere azioni di sensibilizzazione nel tessuto sociale in generale;
- favorire iniziative di auto mutuo aiuto;
- favorire l'integrazione scolastica e sociale degli alunni diversamente abili;
- collaborare con le Famiglie, le Associazioni, le realtà scolastiche e sociali che interagiscono nell'area dell'handicap;
- tutelare e promuovere la professionalità dei docenti specializzati e in generale dei docenti che si occupano dei diversamente abili.

Tali attività sono rivolte sia ai soci che alla collettività e senza fini di lucro, al fine di realizzare scopi sociali, culturali, educativi, ricreativi, nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

A tal fine l'Associazione può realizzare e pubblicare un bollettino (o periodico o giornalino).

TITOLO II - ADERENTI

Articolo 5 - Ammissione

Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali) che condividono le finalità della stessa e s'impegnano per realizzarle versando una quota annuale di adesione proposta dal Consiglio di Amministrazione e approvata dall'Assemblea.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio di Amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio di Amministrazione deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro centoventi (120) giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che la stessa è stata accolta. In caso di diniego espresso, il Consiglio di Amministrazione non è tenuto a rendere comprensibile la motivazione di detto diniego.

Articolo 6 - Adesione

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, senza oneri per il socio receduto.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi della stessa.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci prestano volontariamente e gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali, ed esercitano la propria attività in cariche associative direttive in forma prevalentemente gratuita, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell'Associazione. È ammesso il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Articolo 7 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Articolo 8 - Recesso

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio di Amministrazione riceve la notifica della volontà di recesso. Il recesso non dà diritto al rimborso della quota associativa annuale.

Articolo 9 - Esclusione

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio adottata dal Consiglio di Amministrazione con le modalità disciplinate per le votazioni di cui al presente Statuto.

L'esclusione ha effetto immediato dal giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio dei Probiviri, organo di garanzia interno all'Associazione, di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

TITOLO III - ORGANI

Articolo 10 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 11 - Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

Articolo 12 - Convocazione

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, a seguito di delibera del Consiglio stesso, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo per il prossimo esercizio entro il 30 aprile.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea mediante comunicazione scritta anche tramite via e-mail (inoltrata con richiesta di conferma), mediante affissione all'albo della sede e, in caso di non possesso di recapito e-mail, tramite posta celere, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti risultante dal Libro degli Aderenti, almeno sessanta (60) giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno quarantacinque (45) giorni prima dell'adunanza stessa; in caso di urgenza verrà convocata entro dieci (10) giorni mediante via e-mail e confermata con fax.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Articolo 13 - Oggetto delle delibere assembleari

L'Assemblea:

- a) provvede alla nomina del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Probiviri, nominando i soci con almeno un anno di iscrizione;
- b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- c) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- d) approva l'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- e) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, stante il divieto di redistribuzione ai soci, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- f) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- g) approva il Regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle sedi territoriali decentrate su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 - Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente

ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di tre deleghe. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti indicati al primo comma.

Articolo 15 - Votazioni

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale di organizzazione.

Ogni socio ha diritto ad un voto, i soci maggiori di età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e l'approvazione del bilancio.

Articolo 16 - Il Consiglio di Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni.

In caso di recesso o decesso o decadenza di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione nominando il primo dei non eletti alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno 3 (tre) dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Dopo tre assenze consecutive non giustificate il membro del Consiglio decade.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e coadiuva il Presidente e il Consiglio di Amministrazione nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione nonché del Libro degli Aderenti.

Articolo 17 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Il Presidente dura in carica tre anni.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Associazione.

Il Presidente, per conto dell'Associazione, cura l'idonea pubblicità degli atti e dei registri e dei libri associativi.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Articolo 18 - Il Collegio dei Probiviri

L'Assemblea provvede, contestualmente all'elezione del Consiglio di Amministrazione, alla nomina del Collegio dei Probiviri, organo di garanzia interno, composto da tre componenti dell'Associazione, con il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra i soci e tra alcuni di essi e l'Associazione.

I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni.

L'incarico di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con la carica di consigliere.

I Probiviri partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea. I Probiviri nominano al loro interno un Presidente.

TITOLO IV PATRIMONIO E BILANCIO

Articolo 19 - Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative se deliberate
- b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quali ad esempio:
 - fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;
 - fondi provenienti da attività produttive e commerciali marginali;
 - contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali;
 - dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

Articolo 20 - Contributi

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Articolo 21 - Erogazioni, donazioni e lasciti

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal Consiglio di Amministrazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Articolo 22 - Bilancio

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro i primi due mesi di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, come disciplinato dall'articolo 12 del presente Statuto.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta di dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 23 - Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei componenti dell'Assemblea sia in prima sia in seconda convocazione.

Il patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra i soci.

In caso di scioglimento, al termine del procedimento di liquidazioni, il patrimonio che residua deve essere devoluto a fini di utilità sociale.

Articolo 25 - Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme nel Libro V del Codice Civile.